

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1012 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 3, e l'articolo 64, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce tra l'altro il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto della legislazione dell'Unione, al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante, il benessere degli animali e, relativamente agli organismi geneticamente modificati (OGM) e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente. Il regolamento prevede che siano effettuati controlli ufficiali su determinate partite di animali e merci presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione. A tal fine, gli Stati membri devono designare posti di controllo frontalieri.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli Stati membri inviino una notifica alla Commissione prima della designazione di un posto di controllo frontaliero, in modo che la Commissione possa verificare, e se necessario eseguire controlli intesi a verificare, che il posto di controllo frontaliero sia conforme ai requisiti minimi per la designazione previsti dal regolamento stesso. Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire determinate norme dettagliate su tali requisiti minimi. Tali norme dettagliate sono state stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione ⁽²⁾ (di seguito collettivamente denominati «i requisiti minimi»). Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che gli Stati membri debbano revocare la designazione di un posto di controllo frontaliero qualora cessi di conformarsi ai requisiti per la designazione per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse.
- (3) Tuttavia, qualora la revoca della designazione sia parziale in quanto riguarda una categoria specifica di animali o una categoria specifica di merci, o tutte le categorie di animali o tutte le categorie di merci se il posto di controllo frontaliero era designato per categorie di animali e merci, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare nuovamente il posto di controllo frontaliero per le categorie di animali o merci per le quali la designazione è revocata, senza essere tenuti a dare alla Commissione innanzitutto l'opportunità di eseguire controlli intesi a verificare la conformità ai requisiti minimi. In tali casi, per far fronte alla non conformità non dovrebbero essere intraprese azioni tanto ampie quanto quelle necessarie per designare un posto di controllo frontaliero per la prima volta. È pertanto opportuno stabilire norme in base alle quali gli Stati membri possono designare nuovamente il posto di controllo frontaliero per tali categorie di animali o merci, senza essere tenuti a dare alla Commissione innanzitutto l'opportunità di eseguire i controlli intesi a verificare la conformità ai requisiti minimi.
- (4) Per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita delle misure adottate dallo Stato membro per far fronte alla non conformità che ha determinato la revoca parziale della designazione, è opportuno che gli Stati membri notifichino tali misure alla Commissione. Essi dovrebbero procedere alla nuova designazione solo se la Commissione ritiene che le misure adottate sono sufficienti per rimediare alla non conformità.

⁽¹⁾ GUL 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (Cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale).

